Art. 50 – Laboratori
Le risorse dei laboratori sono patrimonio dell'Istituto. Il loro utilizzo è consentito ai Docenti, agli assistenti tecnici di laboratorio e agli alunni per le attività che ne prevedano l'uso secondo un piano annuale che costituisce parte integrante dell'orario delle lezioni d'insegnamento.

Art. 51
1. A ciascun laboratorio il Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico, assegna un docente "Responsabile di laboratorio", con il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, proporre interventi di manutenzione, ripristino e sostituzione di attrezzature.
2. Le proposte di acquisto di materiale utile al funzionamento dei laboratori dovranno pervenire al Dirigente Scolastico in forma scritta e circostanziata, valutando le necessità didattiche e tenendo conto dei tempi di acquisto e delle disponibilità economiche.
3. Il responsabile di laboratorio si avvale della collaborazione dell'assistente tecnico, all'uopo designato, per la manutenzione ordinaria del laboratorio.

Art. 52
Il responsabile di laboratorio preso atto, dall'orario scolastico in vigore dei tempi di utilizzo dello stesso da parte delle classi, concorda con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio per eventuali attività extrascolastiche.

Art. 53
I laboratori possono essere anche utilizzati da esterni alla scuola per attività previste dal POF, anche in orario extrascolastico. E' necessario in tal caso l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentito il responsabile di laboratorio e fermo restando la presenza di un assistente tecnico.

Art. 54
I docenti, gli alunni, gli esperti e gli esterni che utilizzano i laboratori nel rispetto delle norme di sicurezza, devono rispettare le seguenti regole:
a) l'uso dei materiali, dei dispositivi e delle strumentazioni è consentito per scopi esclusivamente didattici (apprendimento, ricerca e/o insegnamento) o di aggiornamento;
b) l'accesso è consentito unicamente alla presenza di almeno un docente autorizzato dal Dirigente Scolastico, oltre a un assistente tecnico di laboratorio;
c) gli studenti o gli esterni che si rendano responsabili di furti o danni ai materiali, ai dispositivi, alle strumentazioni o all'arredo del laboratorio, dovranno risarcire la scuola;
d) il materiale utilizzato per le attività è ritirato, alla fine della lezione, dall'insegnante o dall'assistente tecnico;
e) gli studenti e/o gli esterni devono mantenere un comportamento corretto nei confronti del personale addetto;
f) è assolutamente vietato sporcare o imbrattare materiali, dispositivi, strumentazioni e mobilio;
g) è assolutamente vietato agli studenti l'apertura degli armadi e l'asportazione di qualsivoglia oggetto, salvo i casi in cui vengano incaricati direttamente dal docente o dall'assistente tecnico.

Art. 55
1. Le responsabilità inerenti l'uso dei laboratori, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività, sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono ai docenti nei limiti della loro funzione di docenza, di vigilanza e di assistenza agli alunni.

2. I laboratori devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, il docente tecnico-pratico o, in sua assenza, l'assistente tecnico prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.

Art. 56

1. Il docente tecnico-pratico o, in sua assenza, l'assistente tecnico, avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. Qualora alla fine della lezione si dovessero rilevare danni non presenti all'inizio della lezione, il docente è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
2. I danni eventualmente causati all'attrezzatura, ai macchinari, agli arredi o alle suppellettili presenti nei laboratori vanno risarciti dal responsabile del danno, se individuato, o dalla classe che ha fatto uso del laboratorio, qualora non si individui il responsabile del danno.
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del laboratorio e/o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività, se le condizioni di sicurezza lo richiedono, e a segnalare la situazione tempestivamente alla Dirigenza, sia per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza, sia per individuare eventuali responsabili.

Art. 57

In ogni laboratorio sono disponibili quattro registri:

1) il registro dei materiali, compilato dall'assistente tecnico;
2) il registro delle attrezzature, compilato dall'assistente tecnico;
3) il registro delle manutenzioni, compilato dall'assistente tecnico;
4) il registro delle attività giornaliere, compilato sia dall'assistente tecnico il quale annota la classe che sta utilizzando il laboratorio e la durata dell'attività pratica svolta, sia dai docenti che utilizzano il laboratorio; questi ultimi apporranno la loro firma di presenza e specificheranno il tipo di attività svolta.

Art. 58

Lo svolgimento delle attività di pratica da espletarsi nei laboratori dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie relative alla tutela degli ambienti e del personale.

Art. 59

I docenti delle discipline interessate e gli insegnanti tecnico-pratici hanno il dovere di utilizzare i laboratori solo quando sono certi che gli alunni abbiano acquisito le competenze necessarie a consentire l'uso corretto degli stessi ed evitare di arrecare pregiudizio a sé stessi, a terzi e alla scuola.

Art. 60

Gli alunni, sotto la costante vigilanza degli insegnati tecnico-pratici e/o degli assistenti tecnici, dovranno riporre il materiale utilizzato per le attività di pratica o di tirocinio, negli spazi appositamente destinati alla loro conservazione, assicurandosi di non aver lasciato nulla fuori posto.

Art. 61

1. Durante lo svolgimento delle attività di laboratorio, gli alunni, salvo i casi in cui dovranno recarsi in altri locali della scuola per motivi attinenti la consegna di materiale necessario per lo svolgimento delle esercitazioni dietro espresso incarico del docente della disciplina o dell'insegnante tecnico-pratico, possono, compatibilmente con le attività in corso, uscire solo

uno per volta per recarsi al bagno o alla bouvette della scuola e devono rientrare non oltre i 5 minuti.

2. Comportamenti scorretti e inadeguati assunti dagli alunni durante il tirocinio interno o la pratica di laboratorio, dovranno essere annotati sul registro di classe in cui si riporterà il nome dell'alunno coinvolto. Ove sussistano gravi ragioni occorrerà segnalare il tutto al D.S., o ad un suo delegato per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Art. 62

In caso di infortunio di un alunno, l'insegnante tecnico-pratico, o teorico o l'assistente tecnico in servizio in laboratorio, deve comunicare tempestivamente al D.S. o a un suo delegato, quanto accaduto e provvedere agli adempimenti previsti.

Art. 63 - Laboratorio d'Informatica

L'uso del Laboratorio è previsto per tutte le attività di studio, di programmazione didattica, di aggiornamento di competenze, di ricerca, di documentazione e di sperimentazione.

L'accesso alle strutture richiede norme di comportamento sia per quanto concerne la gestione Hardware/Software, sia per le attività collegate alla trasmissione dei dati su Internet.

Vista	la L. 22/04/41 n. 633 sul diritto d'autore
Visto	il D.lgs. 29/12/92 n. 518 (attuazione della direttiva 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratori)
Visto	il D.lgs. 16/ l 1/94 n. 685 (attuazione della direttive 92/ 100/CEE relativa al noleggio)
Visto	il D.lgs. 06/05/99 n. 169 (attuazione della direttiva 96/9/CEE — tutela banche dati)
Vista	la L. 18/08/2000 N. 248 (nuove norme di tutela del diritto d'autore)
Visto	il D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali)

si porta a conoscenza di tutti gli utenti che:

a) il funzionamento degli elaboratori è legato al rispetto delle norme vigenti in materia del diritto d'autore e della tutela giuridica dei programmi per gli e laboratori;
b) bisogna rispettare le norme sulla privacy.

Pertanto:

1) è vietato copiare o riprodurre i Software in dotazione nei Laboratori (a meno di quelli free o open-source);
2) tutti gli utenti che accedono ad Internet devono collegarsi esclusivamente per motivi didattici e fini leciti, in particolare devono rispettare la Netiquette e la privacy;
3) è vietato modificare la configurazione dei PC presente al momento dell'avvio o installare propri software senza autorizzazione;
4) è vietato cambiare postazione senza l'autorizzazione del docente (ogni postazione ha una propria username e password).

Art. 64 – Assistenti Tecnici

1. Gli assistenti tecnici di laboratorio sono tenuti a compilare con regolarità il registro delle manutenzioni e devono espletare le mansioni loro assegnate con la massima diligenza e puntualità.
2. I laboratori, durante le esercitazioni e le lezioni tecnico-pratiche, devono essere conservati in perfetto stato di ordine e pulizia. Quotidianamente, l'assistente tecnico deve controllare che i

macchinari e le attrezzature presenti nei laboratori si trovino in perfetto stato di utilizzo e, in caso di guasti, deve effettuarsi immediata segnalazione al D.S. o a un suo delegato.
3. L'assistente tecnico durante l'orario di servizio è responsabile della custodia degli arredi e delle suppellettili presenti nei laboratori con l'onere di informare tempestivamente il D.S. della presenza di eventuali danni e, ove possibile, del responsabile degli stessi.
4. L'assistente tecnico ha cura che l'accesso ai laboratori sia consentito solo al personale autorizzato.
5. L'assistente tecnico, durante l'uso dei laboratori, deve controllare che siano rispettate le norme di sicurezza.

Art. 65

L'assistente tecnico deve coadiuvare il lavoro dei docenti teorici e, dove previsti, tecnico-pratici, favorendo l'attuazione di quanto previsto nella programmazione didattica curriculare e collaborando al complessivo buon andamento didattico e formativo.

Art. 66

1. Prima dell'accesso degli alunni nei laboratori, gli assistenti tecnici agli stessi preposti, devono assicurarsi che tutto sia in ordine ed in condizioni idonee allo svolgimento delle attività pratiche programmate.
2. Gli stessi inoltre segnalano immediatamente al D.S., o a un suo delegato, il mancato o cattivo funzionamento delle macchine o delle attrezzature varie presenti in laboratorio e/o la mancanza del materiale necessario allo svolgimento delle esercitazioni pratiche.
3. Durante le attività di laboratorio svolte dagli studenti, gli assistenti tecnici insieme al personale docente impegnato durante le esercitazioni, devono costantemente vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni presenti nel laboratorio e sulla loro disciplina, affinché si evitino o contengano situazioni pregiudizievoli per la scuola.

Art. 67

L'assistente tecnico, oltre che il docente della disciplina ed eventualmente l'insegnante tecnico-pratico, deve controllare che gli alunni presenti in laboratorio per lo svolgimento delle attività di tirocinio o di lezioni tecnico-pratiche utilizzino con diligenza, correttezza e in modo consono alle attività programmate, i macchinari e le attrezzature ivi presenti.

Art. 68

L'assistente tecnico, oltre che il docente della disciplina ed eventualmente l'insegnante tecnico-pratico, deve controllare che suppellettili, arredi, attrezzi e macchinari presenti nei laboratori, prima del termine di ciascuna attività pratica si rimettano in ordine e siano puliti dagli alunni che ne hanno fatto uso, al fine di lasciare il laboratorio in perfetto stato e consentire l'immediato accesso e fruizione da parte di altre classi.

Art. 69

Al termine delle lezioni i laboratori , dopo essere stati puliti, vanno rigorosamente chiusi e gli alunni e/o il personale non autorizzato non potranno più accedervi.

Art. 70 - Palestra

1. L'uso della palestra potrà essere concesso a studenti e docenti di altri Istituti scolastici pubblici e privati e ad Enti e Società sportive che non abbiano fini di lucro, su espressa richiesta scritta e secondo le modalità fissate dal Consiglio di Istituto. Dovrà, pertanto, essere richiesto il parere